

BOLOGNA 5- 6 FEBBRAIO 2026

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Appunti di discussione sul tema:

INCIDENZA DELLA CEDU NEL PROCESSO TRIBUTARIO

a cura di: Lorella Fregnani VPS Corte di Giustizia di primo Grado di Bologna

Articolo 1 STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Principi generali

In vigore dal 18/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 Articolo 1

1. Le disposizioni della presente legge, **in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

Massima e sintetica espressione dell'incidenza della Convenzione e delle decisioni delle Corti europee, compresa la Corte Edu, sull'ordinamento tributario italiano e sull'interpretazione orientata dalla legislazione tributaria.

CEDU Art. 46: Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli stati interessati e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ne vigila l'esecuzione.

INCIDENZA DELLA CEDU (intesa come decisioni della Corte Edu) nel processo Tributario o meglio nell'ordinamento tributario

Anche di recente abbiamo visto e commentato interventi pesanti della Corte Edu sulla legislazione tributaria nazionale in materia "equo processo", di accessi ispettivi sia nei luoghi di esercizio dell'attività che presso gli istituti di credito; legislazione ritenuta non conforme al principio di tutela del contribuente soprattutto nell'ottica di tutela della domicilio e della vita privata.

Il legislatore nazionale ha cercato di adeguare l'ordinamento ai principi elaborati dalla CEDU, a volte efficacemente altre volte meno; le Corti tributarie di merito, chiamate alla corretta applicazione dei principi comunitari in qualità di "giudici europei", nella maggior parte dei casi su sollecitazione delle difese dei contribuenti, si confrontano

con interpretazioni della Corte di Cassazione non sempre univoche e, a loro volta, frutto della necessità di dare un'interpretazione "europeisticamente" orientata ad una legislazione farragिनosa applicabile ad una varietà di fenomeni economici che la realtà fattuale ci sottopone.

Novità e Principi Fondamentali

1) Applicabilità dell'Art. 6 CEDU:

ARTICOLO 6

Diritto a un equo processo

1. *Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia **esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge**, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.*

2. *Ogni persona accusata di un reato è **presunta innocente** fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.*

3. *In particolare, ogni accusato ha diritto di:*

(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

*(c) **difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta** e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;*

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Tutti principi già contenuti nella nostra Carta Costituzionale precedente la Convenzione Edu.

Storicamente limitato, l'Art. 6 (equo processo) si applica integralmente al contenzioso tributario quando le sanzioni irrogate hanno natura "afflittiva" o "penale" secondo i Criteri Engel, indipendentemente dalla loro qualificazione formale nel diritto interno. Ciò significa che è stato riconosciuto che tutte le garanzie del giusto processo previste dall'art. 6 (indipendenza ed imparzialità del giudice, ragionevole durata del processo, diritto alla difesa ed al contraddittorio in pubblica udienza, diritto di assumere testimoni) sono applicabile al processo tributario, ove si tratti oltre che della misura del tributo anche delle sanzioni. -sempre-

La riforma fiscale del 2024 e i successivi decreti correttivi del 2025 hanno introdotto alcuni strumenti per allineare il sistema tributario italiano ai parametri europei:

- **Prova testimoniale:** Il diritto alla prova testimoniale è considerato espressione del "giusto processo" ed è stata ammessa, seppur con limiti, per superare i dubbi di compatibilità dell'allora vigente art. 7 D.lgs. 546/92 con il diritto alla prova previsto dall'Art. 6 CEDU.

In verità la Corte, con la sentenza Fin Fer Spa / Italia del 26/9/24, ha affermato che il divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario non contrasta con l'art. 6 della Convenzione e sarebbe compatibile con il principio del giusto processo, qualora da esso non derivi alla parte un grave pregiudizio sul piano probatorio non altrimenti rimediabile. Nella fattispecie i giudici tributari avevano avuto modo di prendere in considerazione, con il valore di meri indizi, dichiarazioni scritte di terzi rese in favore dell'una e dell'altra parte, valutate unitamente ad altre risultanze istruttorie scritte. La ricorrente inoltre non aveva espressamente eccepito la violazione dell'art. 6.1 e 6.3 nel corso del giudizio "interno".

La definizione che la Corte Edu ha dato della prova testimoniale mal si concilia con la prova testimoniale scritta di cui al novellato art. 7 comma 4-

La CEDU ha più volte affermato il diritto delle parti di "ascoltare" i testi a favore e discarico, secondo i principi di oralità, di contraddittorio e di immediatezza

davanti al giudice; la prova dunque si forma in aula, oralmente nel contraddittorio con le parti, che hanno il diritto di interrogare i testi, sia a sfavore sia a favore e al cospetto del giudice, al fine di consentire alle parti ed al giudice stesso di verificare l'attendibilità dei testimoni anche attraverso il linguaggio del corpo; secondo la CEDU il diritto di sentire testimoni non sarebbe neppure soggetto a particolare onere di motivazione da parte del richiedente essendo la sua necessità *in re ipsa*.

Fatte tali precisazione in ordine alla definizione di prova testimoniale adottata dalla CEDU, il novellato **art. 7, comma 4** che contempla l'ammissione della prova testimoniale esclusivamente in forma scritta e solo ove la Corte «*lo ritenga necessario ai fini della decisione*», e quindi secondo un giudizio prognostico dell'impatto della dichiarazione del terzo sull'esito del processo, non appare certo idoneo a superare i dubbi di compatibilità del processo tributario con l'art. 6.3 CEDU, con la conseguenza che l'eccezione di violazione della norma comunitaria potrà ben essere eccepita davanti al giudice tributario. E' ben vero che l'impatto della novella dell'art. 7, a tutt'oggi, è assolutamente limitata nei processi di merito.

- **Onere della prova:** art. 5 bis D.lgs. 546/92 rafforza l'obbligo per l'Amministrazione Finanziaria di provare le pretese in giudizio, riducendo il divario tra fisco e contribuente. Sulla portata innovativa della riforma i giudizi della dottrina e le prese di posizione della giurisprudenza di legittimità sono stati contrastanti -mera riproposizione di principi già insiti nell'ordinamento oppure nuovi oneri probatori a carico dell'A.F. ? Gli accertamenti fiscali continuano -legittimamente- ad essere basati su presunzioni legali e semplici -gravi, precise e concordanti-con onere del contribuente di fornire la prova contraria
- **Obbligo di contraddittorio:** La generalizzazione del [contraddittorio preventivo](#) risponde direttamente alle sollecitazioni della giurisprudenza di Strasburgo. Art. 6 bis Statuto del Contribuente.

D.lgs. 219/2023 in attuazione della legge delega 111/2023, Art. 1 Modifica Statuto del Contribuente

“Art. 6-bis Statuto(Principio del contraddittorio). - 1. *Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un **contraddittorio informato ed effettivo** ai sensi del presente articolo.*

2. *Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.*

3. *Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.*

4. *L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.»*

In sintesi:

-generalizzazione dell'obbligo di contraddittorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario;

-a pena di annullabilità (atti annullabili art. 7 ter Statuto che definisce le ipotesi di nullità e annullabilità per violazione di legge);

-contraddittorio informato ed effettivo – sulla base dello schema d'atto / non mera formalità

-proroga dei termini di decadenza dal poter impositivo: per la necessità di rispettare i tempi del contraddittorio è prevista la possibilità di proroga dei termini per l'esercizio del potere impositivo di 120 gg dalla scadenza del termine di esercizio del contraddittorio (sono già state sollevate critiche perché si ritiene che in questo modo non vi sia più certezza del termine di decadenza che diventa variabile a seconda di quando viene notificato lo schema d'atto –magari in prossimità della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento per usufruire di ulteriori 60 + 120 gg.-

-motivazione rafforzata del successivo avviso di accertamento –deve tener conto delle osservazioni del contribuente che l'Amministrazione ha ritenuto di non accogliere.

Di certo il pregio della riforma è quello di aver –finalmente- risolto i dubbi interpretativi in ordine alla reale portata del contraddittorio endoprocedimentale che tanta giurisprudenza di legittimità hanno prodotto, anche e soprattutto alla luce della giurisprudenza europea.

La Corte di Cassazione ha sempre valorizzato il contraddittorio –seppure non generalizzato in assenza di una specifica previsione normativa (che ora c'è) e con il limite della cosiddetta “prova di resistenza” arrivando a sostenere l'esistenza di un “Diritto del contribuente ad essere sentito prima dell'emanazione di un provvedimento a suo carico”; il tutto quale “espressione dell'ineliminabile diritto di difesa” –art. 24 Cost.- e di “buon andamento dell'attività amministrativa” –art. 97 Cost.-

Molto interessanti sono le motivazioni della recentissima **sentenza delle Sezioni Unite n. 21271/25**. I Giudici di legittimità, chiamati a risolvere una ritenuta *“discrasia tra il principio unionale e giurisprudenza nazionale in materia di contraddittorio preventivo”*, ovviamente nel regime normativo precedente l'introduzione del nuovo art. 6 bis, dopo ampia e molto interessante disamina della giurisprudenza formatasi in materia, hanno:

-da un lato fissato il principio secondo cui –vigente l'art. 12 comma 7 Statuto- l'obbligo del contraddittorio in caso di verifiche “a tavolino” sussisteva solo per i tributi armonizzati mentre per quelli non armonizzati tale obbligo non era rinvenibile nella legislazione nazionale;

-chiarito che la cosiddetta “prova di resistenza” consisteva nell'onere per il contribuente di enunciare in concreto elementi di fatto che avrebbe potuto far valere nella fase precedente l'emanazione dell'accertamento, con un ragionevole esito diverso (favorevole o meno) dell'accertamento stesso; il tutto a fronte di un'opposizione, in giudizio, *“non meramente pretestuosa, fittizia o strumentale”*;

-dall'altro, richiamando l'art. 41 paragrafi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Diritto ad una buona amministrazione e diritto di ogni individuo ad essere ascoltato) evidenzia come **il nuovo art. 6 bis** vada proprio nel senso di recepire tali principi europei, attuando il **“principio generale di obbligatorietà del contraddittorio secondo la fattispecie interlocutoria della comunicazione dello “schema d'atto” con termine per controdeduzioni da parte del contribuente ed obbligo per l'Amministrazione di motivazione specifica dell'atto in punto di osservazioni non accolte”**, il tutto con specifica previsione di **“annullabilità”** *“rientrando la contravvenzione alle regole di partecipazione del contribuente al procedimento accertativo tra le violazioni di legge che rendono senz'altro annullabile l'atto davanti al giudice tributario ex art. 7 bis Statuto...”*

La procedura con la quale si esplica in contraddittorio endoprocedimentale, quindi, deve essere **effettiva e partecipata**, essendo esclusa una mera formalità di facciata in quanto l'atto che viene adottato in esito del contraddittorio:

a) **deve tener conto delle osservazioni del contribuente**;

b) **deve essere motivato relativamente alle osservazioni che l'amministrazione finanziaria ritiene di non accogliere**.

Il **principio di effettività del contraddittorio** è corroborato dal contenuto dell'art. 7-bis della l. 27.7.2000, n. 212: gli **atti sono annullabili** per *“violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”*. I motivi dell'annullabilità devono essere dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado e *“non sono rilevabili d'ufficio”*.

Va precisato che:

-se il contribuente non presenta osservazioni allo schema d'atto non subisce conseguenze pregiudizievoli sul diritto di difesa in giudizio (salvo il rischio di condanna alle spese di lite se l'eventuale accoglimento del ricorso sia fondato su difese -atti o fatti- che il contribuente avrebbe potuto dedurre nella fase amministrativa precedente evitando il contenzioso);

-l'art. 6 bis impone l'obbligo del contraddittorio preventivo a pena di annullabilità del successivo avviso di accertamento **indipendentemente dalla “prova di resistenza”** che non è prevista dalla norma.

GIURISPRUDENZA DI MERITO – prima applicazioni art. 6 bis

1) CPGT I° grado L'Aquila sent. 433/25 depositata Agosto 2025

Impugnato atto di recupero di credito di imposta R.& S. /contribuente eccepisce violazione dell'art. 6 bis sotto il profilo specifico della contestazione di credito di imposta non spettante.

La Corte, dopo aver rilevato che nella fattispecie vi era stato un regolare invito dell'Agenzia a fornire documentazione a riprova della sussistenza del credito ed in particolare dei requisiti per l'ammissione dell'investimento al credito di imposta, affermava che non sussisteva alcun ulteriore obbligo di contraddittorio posto che l'atto di recupero avrebbe natura **“preminentemente riscossiva”**

Non vi è in motivazione alcun richiamo all'art. 6 bis né alla natura del credito oggetto di recupero per “inesistenza” o “non spettanza”; anzi si fa esplicito riferimento alla

disciplina dell'art. 5 ter del D. Lgs n. 218/1997, abrogato e non applicabile in relazione ad un atto impugnato notificato nel settembre 2024.

Da sottolineare che art. 7 bis DL 39/24 "interpretazione autentica dell'art. 6 bis Statuto ha disposto che esso si applica esclusivamente

*agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli **atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti**".*

E questo sarà punto dolente e foriero di contenzioso / vedi la problematica del recupero dei crediti per Ricerca e Sviluppo per contestata carenza del requisito della "novità" / il legislatore del **D.Lgs 87/2024 art. 1**, ha tentato di definire una volta per tutte le categorie dei crediti inesistenti e dei crediti spettanti / non del tutto risolti i dubbi giurisprudenziali.

1) CPGT I° grado di Napoli n. 10475/25 depositata a giugno 2025

Impugnato un avviso di accertamento. Il contribuente eccepisce violazione dell'art. 6 bis/ l'Agenzia si giustifica evidenziando il pericolo per la riscossione.

La Corte, dopo aver sancito l'obbligo generalizzato di contraddittorio ex art. 6 bis ed aver preso atto che non vi era stato l'invio dello schema d'atto e quindi al contribuente non era stata data la possibilità di replicare prima dell'emissione dell'atto impugnato, accoglie il ricorso rilevando la non sussistenza della condizione - grave pericolo per la riscossione- giustificativa della mancata adozione del contraddittorio preventivo posto che il contribuente risultava proprietario di beni utilmente aggredibili in fase esecutiva come immobili e autovetture.

Corretta sia nell'analisi della fattispecie oggettiva che delle condizioni per l'instaurazione del contraddittorio preventivo.

2) CPGT I° grado Napoli n. 12142/25 depositata luglio 2025

Impugnato atto di recupero credito di imposta. Il contribuente eccepisce la violazione della regola del contraddittorio ex art. 6 bis vertendosi in ipotesi di contestazione di credito non spettante.

La Corte: -rilevato che l'attività di accertamento ha escluso che si sia in presenza di una frode per attività false o di mera facciata (credito inesistente) ma che viene contestata una attività le cui caratteristiche sono insufficienti per godere della agevolazione (credito non spettante); -che non vi era stata "artificiosa

rappresentazione” dei fatti né poteva parlarsi formalmente di carenza dei presupposti costitutivi dell’agevolazione non mancando questi ab origine ma essendo esclusi solo sulla scorta di un vaglio successivo della qualità del progetto;

non perveniva all’accoglimento del ricorso per violazione del contraddittorio ex art. 6 bis ma si limitava ad affermare, dopo la disamina nel merito della non sussistenza dei requisiti tecnici per godere dell’agevolazione, che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 10 Statuto del Contribuente, 8 D. Lgs. 546/1992, 6, comma 2, del D.Lgs. 472/97. /incertezza e non applicazione delle sanzioni

Ricorso da accogliere con annullamento dell’atto di recupero per credito non spettante in assenza di contraddittorio preventivo.

3) CGT I° grado Napoli -monocratico- n. 12251/25 depositata luglio 2025

Impugnato avviso di accertamento IMU. Il ricorrente eccepisce l’assenza di contraddittorio preventivo.

La Corte, pur rilevando la mancata indicazione specifica nel decreto ministeriale 24.4.2024 del riferimento ai tributi locali, osserva che l’atto impugnato si riferisce ad una richiesta di mancato pagamento per l’IMU non versata e pertanto costituisce un atto automatizzato di pronta liquidazione nel senso sopra indicato dalla predetta norma e pertanto non risulta necessaria in tale ipotesi l’attivazione del contraddittorio, trattandosi di un caso di violazioni rilevate dall’incrocio di elementi desumibili dalle dichiarazioni e dalle banche dati dell’ente impositore.

Corretta interpretazione dell’art. 6 bis come integrato dall’art.7 D.L. 29 marzo 2024, n. 39 e dal decreto ministeriale che individua gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati esclusi dal contraddittorio.

4) CPGT I° grado Salerno n. 4213/25 depositata Luglio 2025

Impugnato un accertamento di rettifica classamento di immobile. Il ricorrente eccepisce la violazione ex art. 6 bis. L’Agenzia sostiene l’insussistenza dell’obbligo di contraddittorio preventivo posto che la rettifica è basata su un DOCFA presentato dallo stesso contribuente.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’atto impugnato, e quindi dichiarato l’annullamento dello stesso, per la mancata preventiva comunicazione dello schema d’atto prescritta dall’art. 6 bis della L. 212/2000 ai fini del contraddittorio preventivo pena l’annullabilità dell’accertamento emesso in violazione del disposto normativo. L’atto impugnato (peraltro non ricompreso tra quelli esclusi dal DM 24/4/2024), quale accertamento catastale è destinato ad incidere sulla sfera patrimoniale del

contribuente (poichè ne discende una pretesa impositiva), per cui rientra tra quelli per i quali sussiste il diritto al contraddittorio preventivo;

Né si può condividere la tesi dell'Ufficio secondo cui la procedura DOCFA *"caratterizzata da una struttura fortemente partecipativa ed improntata a principi di ampia collaborazione tra le parti"*, possa escludere l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, poichè il Legislatore ha prescritto che il **contraddittorio sia informato ed effettivo**: e la proposta di classamento realizzata con la Docfa e la successiva rettifica operata dall'Ufficio non determinano un reale confronto tra le parti.

Corretta disamina, nel concreto, della ratio del contraddittorio preventivo e delle caratteristiche della "collaborazione" tra le parti.

5) CPGT I° grado Potenza n. 409/25 depositata luglio 2025

Impugnato un atto di recupero del credito d'imposta 4.0 formazione del personale.

Il ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis della L. n.212/2000, ovvero violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale/ l'Agenzia precisava di aver inviato al ricorrente un invito a produrre documentazione prima di redigere l'atto di recupero.

La Corte innanzitutto rileva che l'atto di recupero costituisce atto impositivo di esercizio della funzione accertativa equivalente all'avviso di accertamento (Cass. 27 giugno 2014, n. 14702); In secondo luogo, si asserisce che il credito d'imposta formazione 4.0, utilizzato dal ricorrente in compensazione non è credito inesistente, qualificandosi come "non spettante", i crediti per i quali sia contestata la mancata ricomprensione delle materie oggetto di formazione nella disciplina normativa, in quanto, ai sensi dell'art. 1, let. g-quinquies, del D.Lgs. 74/2000, "fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito".

Vertendosi in materia soggetta ai principi ed alle libertà Unionali, l'emanazione dell'atto di recupero del credito d'imposta soggiace al rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, ferma la cd. "prova di resistenza" a carico del contribuente.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che l'attivazione del contraddittorio avrebbe potuto condurre a un diverso risultato consentendo alla contribuente di addurre elementi difensivi né vacui né puramente fittizi anche, considerando, come attestato dalla stessa perizia di parte allegata, che non tutti i corsi di formazione in oggetto possono essere compresi, per le tematiche trattate, nella formazione prevista dal Piano di Formazione 4.0

Errato il riferimento motivazionale alla cosiddetta prova di resistenza, non prevista dall'art. 6 bis; il ricorso avrebbe dovuto essere accolto con annullamento dell'atto impugnato per violazione dell'obbligo del contraddittorio in ipotesi di contestazione di credito di imposta non spettante.

2) Rapporto tra sentenza penale di assoluzione e giudicato tributario definitivo

Sentenza CEDU del **22 ottobre 2024** relativa al caso **Tasoncom v. Moldavia**, ha stabilito un principio fondamentale per il diritto tributario e penale:

-l'assoluzione in sede penale prevale anche su un giudicato tributario definitivo, qualora entrambi i procedimenti si riferiscano ai medesimi fatti materiali.

Principio che si fa derivare dall'articolo 6.2 della CEDU che impone al giudice del secondo procedimento –tributario- (relativo all'*idem factum*) di **tener conto che l'imputato è stato scagionato nel procedimento penale.**

L'affermazione di tale principio ha ispirato la nuova formulazione dell'art. 21 bis del D.Lgs. 74/2000 che espressamente prevede l'estensione dell'efficacia del giudicato penale di assoluzione in ogni stato e grado del processo tributario.

Art. 21 bis D.lgs. 74/2000

1. ⁽¹⁾La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.

Punti chiave sul rapporto CEDU, sentenza penale e giudicato tributario:

- **Prevalenza del Penale:** L'assoluzione penale (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) ha efficacia di giudicato nel processo tributario, ponendo fine al "doppio binario" sanzionatorio.
- **Identità dei Fatti:** L'efficacia vincolante opera se c'è piena coincidenza tra i fatti materiali accertati nel processo penale e quelli oggetto di contestazione tributaria.
- **Principio *Ne Bis in Idem*:** La CEDU vieta di giudicare o punire due volte la stessa persona per lo stesso reato (art. 4 Prot. 7 CEDU).

La Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia Romagna, con la recente **sentenza 795 del 24/9/2025** ha fatto corretta applicazione del principio espresso dalla CEDU e del nuovo art. 21 bis. Si trattava di un giudizio di rinvio da parte della Corte di Cassazione che, in un caso di accertamento di maggior reddito derivante da presunti utili extracontabili, aveva ritenuto che i giudici del primo appello (accoglimento del ricorso) non avevano esaminato fatti decisivi per il giudizio ossia gli elementi su cui si fondava l'atto impositivo: indizi di conclusione di un affare ad un prezzo superiore a quanto dichiarato, consistenti in brogliacci, intercettazioni telefoniche. Comunque, i giudici di merito non avevano dato conto della valutazione delle presunzioni secondo un modello "*atomistico-analitico*". I giudici del "rinvio" hanno riesaminato tutti gli indizi / presunzioni su cui i verificatori avevano fondato l'accertamento di maggior reddito da utili extra contabili e, fatta la valutazione secondo il criterio "*atomistico-analitico*" suggerito dalla Cassazione, arrivano a stabile "*l'inesistenza, nella fattispecie, di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a sostenere l'accertamento induttivo ex art. 39 del DPR 600/73.*" Ciò anche condividendo i rilievi del **GUP** sulla valenza indiziaria dei brogliacci/appunti acquisiti in sede di indagine tributaria. Il GUP aveva dichiarato "*non luogo procedere in ordine ai reati di cui ai capi R) e R-1), perché il fatto non sussiste.*" Per il G.T. "*Se il fatto non sussiste, non possono alcuni indizi ergere a presunzioni precise e concordanti del fatto stesso.*"

Viene espressamente richiamata la sentenza **Tasoncom v. Moldavia**, evidenziando che "*sebbene la sentenza riguardi la Moldavia, i principi espressi dalla Corte EDU hanno avuto rilevanza anche per l'ordinamento italiano, che ha recepito, nel 2025 la sentenza che, nella tutela dei diritti dei contribuenti, ha affermato che l'assoluzione penale definitiva deve prevalere su un giudicato tributario sfavorevole, quando entrambi i procedimenti si riferiscono agli stessi fatti. Questo principio consente un approccio integrato tra diritto penale e tributario, e garantisce la coerenza delle decisioni giudiziarie.*"

Invero la **Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 febbraio 2025, n. 3800**, ha limitato l'efficacia della sentenza penale assolutoria con le formule *perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto* “*esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio.*” Ciò in base ad una interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata della giurisprudenza comunitaria evidenziando come da un lato fosse necessario garantire un regime unitario, non contraddittorio e proporzionato, delle sanzioni in applicazione del principio del *ne bis in idem*; dall'altro, fosse necessario confermare che in materia di accertamento dell'imposta, l'ordinamento tributario è volto a garantire la corretta attuazione della norma impositiva, nel rispetto del principio di capacità contributiva. In tale prospettiva, «*l'accertamento fiscale conserva la propria autonomia rispetto al giudicato penale, in quanto finalizzato alla verifica della pretesa tributaria secondo le regole probatorie che disciplinano il rapporto tra contribuente e A.F.*”

Tale impostazione appare contraddittoria, poiché l'accertamento tributario –di merito- rappresenta il presupposto logico e giuridico dell'irrogazione della sanzione.

Con l'ordinanza Cass. Sez. Trib. n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, i giudici, ricostruendo la tesi dell'incidenza del giudicato penale anche sull'accertamento dell'imposta — manifestata dalla Cassazione con le coeve decisioni Cass. n. 23570/2024 e Cass. n. 23609/2024 (29) — affermano che «*se il giudice penale ha escluso l'esistenza del fatto costitutivo del reato tributario, il relativo presupposto impositivo deve considerarsi automaticamente insussistente anche nel giudizio tributario*» e non solo limitatamente alle sanzioni.

Con la stessa ordinanza, viene rimessa alla Sezioni Unite la decisione su due questioni:

- estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste” o per “non aver commesso il fatto”
- applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell'art. 530 del codice di procedura penale (insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato).

Le Sezioni Unite della Cassazione, con [ordinanza del 09 dicembre 2025, n. 31961](#), hanno chiarito che la definizione della questione relativa agli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel processo tributario ai sensi dell'art. 21-bis del

[D. Lgs. n. 74/2000](#) (c.d. giudicato penale tributario) richiede la previa decisione delle questioni di legittimità costituzionale già sollevate da diverse Corti di Giustizia tributaria. –Piemonte II° grado e Roma I° grado- entrambe incentrate sui profili di possibile illegittimità costituzionale dell'art. 21-bis del D. Lgs n. 74/2000. In particolare i dubbi riguardano l'automatismo del vincolo derivante dal giudicato penale di assoluzione che può comprimere -eccessivamente- il diritto di difesa dell'Amministrazione finanziaria che, nella maggior parte dei casi non partecipa al processo penale.

Tali questioni, ritenute pregiudiziali, incidono anche sulla definizione dell'esatto perimetro applicativo dell'art. 21-bis, con particolare riguardo all'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. – disposizione che consente il proscioglimento quando la prova del fatto sia mancante, insufficiente o contraddittoria – tema sul quale la giurisprudenza di legittimità non ha espresso un orientamento uniforme, pur non avendo il legislatore previsto alcuna distinzione tra le diverse formule assolutorie.

Ritornando alla sentenza della CGT di secondo grado dell'Emilia Romagna va evidenziato che la sentenza penale richiamata in motivazione non era stata emessa a seguito di dibattimento ma dal GUP; i giudici non hanno, però, operato una automatica applicazione del giudicato penale (pur richiamando l'art. 26 bis e la sentenza CEDU in materia di giudicato penale nel processo tributario) ma in motivazione hanno specificamente esaminato gli elementi indiziari aderendo alla valutazione che degli stessi aveva già fatto il giudice penale : inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a sostenere l'accertamento induttivo ex art. 39 del DPR 600173.

Da ultimo si segnala la recentissima **sentenza 149/2026 depositata il 13 gennaio scorso della Core di Giustizia di II° della Puglia** che ha fatto corretta applicazione dell'art. 21 bis ritenendo che la rilevanza del giudicato penale nel processo tributario riguarda l'accertamento dei fatti materiali costituenti la fattispecie di reato (esclusi) che devono essere gli stessi assunti come base dell'obbligazione tributaria di cui si discute nel processo tributario. Nella fattispecie in oggetto la contribuente aveva contestato la presunzione di ripartizione di utili extracontabili accertati in capo a srl a ristretta base societaria. Nel processo penale era stata accertata l'estraneità della socia di maggioranza alla vita sociale, l'inesistenza di atti di amministrazione e l'assenza di movimentazione finanziarie che potessero far presumere la percezione di utili non dichiarati; gli stessi fatti e le stesse motivazioni erano state poste a base del ricorso tributario. La sentenza penale resa a seguito di dibattimento e passata in giudicato, aveva accertato l'inesistenza dei fatti materiali costituenti la fattispecie di

reato pronunciando l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Verificata l'identità dei fatti oggetto di accertamento in sede di penale, la Corte tributaria ha correttamente valorizzato il giudicato penale ed ha accolto il ricorso dichiarando infondato l'accertamento basato su presunzione.

3) Accessi ed ispezioni

Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia (ricorso n. 36617/18 e altri 12 ricorsi): con la **sentenza del 6/2/2025** la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che nel caso specifico di verifiche ed ispezioni presso i locali dell'azienda, vi era stata **violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza) della Convenzione EDU**.

La Corte EDU, in particolare, ha stabilito **che il contribuente deve essere informato dei motivi e della portata di una verifica fiscale sin dal suo inizio**. Ha inoltre sottolineato la necessità di un **controllo giurisdizionale effettivo sulle misure istruttorie, rafforzando le garanzie difensive già nella fase amministrativa**. Sono seguiti altre decisioni dello stesso tenore recentissime : Agrisud del dicembre 2025, Ferrieri e Bonassia

Il caso riguardava l'accesso e l'ispezione in locali commerciali, sedi legali o locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale. Le ispezioni includevano l'esame, la copia e (in alcuni casi) il sequestro di scritture contabili, libri sociali, fatture e altri documenti obbligatori relativi alla contabilità, nonché di altri documenti rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale. Le misure contestate erano state adottate da ufficiali o agenti della Polizia Tributaria (Guardia di Finanza) per verificare l'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei ricorrenti.

La Corte ha rilevato che, sebbene vi fosse una base legale generale nel diritto italiano per le misure in questione, tale legge non soddisfaceva il **requisito di "qualità della legge" previsto dall'articolo 8 della Convenzione**. Anche tenendo conto dell'ampia discrezionalità di cui gli Stati godono in questo ambito, la Corte ha considerato che **il quadro giuridico nazionale concedeva alle autorità interne un margine illimitato per quanto riguarda la portata delle misure e le modalità con cui esse potevano essere attuate**. Inoltre, esso **non forniva sufficienti garanzie procedurali, poiché la legalità, la necessità e la proporzionalità delle misure non erano soggette a un controllo - giurisdizionale- sufficiente**.

In sostanza è stata rilevata, come denunciata dalle società ricorrenti, un'ingerenza ingiustificata (o comunque sproporzionata rispetto alle esigenze di indagine) nel diritto dei ricorrenti al rispetto del loro "domicilio" e della loro "corrispondenza" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione

Ai sensi dell'articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze), la Corte ha rilevato che erano necessarie misure generali a livello nazionale ed ha invitato l'Italia ad apportare i necessari correttivi alla legislazione in materia tenendo presente queste direttive generali:

-rispettare il diritto del contribuente di essere informato preventivamente, o al più tardi all'inizio dell'operazione, circa l'ambito della verifica, le ragioni di essa, il suo diritto a essere assistito da un professionista e le conseguenze di un eventuale rifiuto a consentirla;

- indicare chiaramente le circostanze in cui e le condizioni alle quali le autorità sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche fiscali e controlli in loco presso locali aziendali e locali adibiti a uso professionale (motivazione dell'autorizzazione all'accesso);

-stabilire garanzie per evitare accessi indiscriminati, o quantomeno per impedire la conservazione e l'uso di documenti e materiali irrilevanti.

-prevedere un controllo giurisdizionale effettivo della misura contestata, e in particolare un controllo sul rispetto, da parte delle autorità, dei criteri, della portata e delle condizioni che giustificano tale misura; ciò anche prima che la verifica inizi o in corso di verifica; non è stata ritenuta sufficiente la possibilità di eccepire la violazione dell'art. 8 Cedu attraverso l'impugnazione del successivo avviso di accertamento scaturito dalla verifica con accessi illegittimi.

Il legislatore italiano è intervenuto approvando la modifica del primo comma **dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente, attraverso l'art. 13 bis D,L, 84/25, convertito in L. 108 del 30/7/2025:**

Art. 12 comma 1. *"Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente".*

L'art. 13-bis, comma 2) D.L. 84/25 ha espressamente disposto che "*Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*". (motivazione degli atti autorizzativi.

La Corte Europea per i diritti dell'uomo, con la sentenza **Agrisud dell'11 dicembre 2025**, è tornata a pronunciarsi sul tema della legittimità di **accessi e ispezioni a locali commerciali e locali adibiti ad attività professionali** ai fini dell'**accertamento fiscale**, riprendendo il "*filone*" (vedi il recente caso Italgomme) della violazione dell'articolo 8 della Convenzione., **rispetto del domicilio e della corrispondenza** applicato alle sedi e ai documenti delle imprese. In questo ultimo caso la Corte arriva a dire che le **Circolari interne** (come la Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021 che prevede limiti e modalità di accesso e ispezioni) non possono surrogare il deficit normativo, non essendo vincolanti né per il contribuente e né per le autorità giudiziarie e non avendo, come detto, forza di legge.

Quando **un'interpretazione della CEDU** diventa un "*diritto consolidato*" (per es. tramite sentenze pilota) i giudici nazionali sono vincolati a seguirla per garantire il pieno effetto della Convenzione, e ricorrendo, se necessario, alla Corte Costituzionale per superare **eventuali contrasti**

Da ultimo sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, 40607/19 e 34583/20, dell'8 gennaio 2026

La CEDU ha condannato l'Italia e, ancora una volta, come in Italgomme Pneumatici c/Italia, ha rilevato che nell'ordinamento tributario anche in tema di **indagini finanziarie** vi è un problema sistemico, indicando precisamente cosa la nuova legge deve prevedere:

paragrafi 114 e 115

- 1) **la legge deve prevedere in maniera specifica i criteri e le condizioni al ricorrere delle quali possono essere adottate tali misure –indagini finanziarie-;**
- 2) **il quadro normativo DEVE OBBLIGARE le autorità a RISPETTARE tali condizioni, MOTIVARE tali misure e GIUSTIFICARLE alla luce di stringenti criteri;**
- 3) **il quadro nazionale deve prevedere un RIMEDIO GIURISDIZIONALE IMMEDIATO ED EFFETTIVO a prescindere dalla successiva emissione di un avviso di accertamento.**

Sconfessata la posizione della Corte di Cassazione che in più occasioni ha sostenuto che l'autorizzazione alle indagini finanziarie non deve necessariamente contenere una motivazione, che si tratta di mero atto interno all'Ufficio e che, come tale, può non essere motivata o che addirittura la sua inesistenza non pregiudica in alcun modo il successivo avviso di accertamento.

La Corte di Giustizia di primo grado di Trento, con sentenza n. 300 depositata il 10/10/25, ha deciso sull'eccezione del contribuente sottoposto a verifica fiscale con ispezioni ed accessi di violazione dell'art. 8 CEDU e conseguente inutilizzabilità di tutti gli elementi di prova acquisiti e illegittimità derivata dell'avviso di accertamento. Il contribuente aveva espressamente contestato che l'accesso presso i locali dell'azienda era stato effettuato sulla base di un generico ordine di servizio privo di motivazione che non fosse quella di effettuare una verifica generica, in manca di autorizzazioni preventive volte a delimitare la discrezionalità dei verificatori nell'espletamento della loro funzione e non essendo stato possibile per il contribuente contare su un immediato vaglio giurisdizionale volto a far emergere l'illegittimità dei singoli atti in cui si è concretizzata l'attività di controllo. L'Agenzia delle Entrate si era difesa sostenendo che 1) il quadro giuridico in Italia post sentenza Italgomme non fosse ancora definito, come dimostra anche l'ordinanza n. 11910/2025 della Cassazione che ha concesso tempo alle parti per osservazioni; 2) l'ordinamento italiano offre già garanzie procedurali sufficienti; 3) la verifica della GDF aveva pienamente rispettato le disposizioni di settore, dando corretta informazione alla parte dei suoi diritti e non provocando alcuna lesione in concreto del diritto di difesa; 4) il valore meramente dichiarativo delle pronunce CEDU;

La Corte di primo grado ha ritenuto che *“Con il recente **art. 13 bis del DL. 84/2025, modificato dalla Legge n. 108 del 30/07/2025** è stato previsto, comma 1, che «**All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso» e, comma 2, che “Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”**”.*

Con tale motivazione è stata rigettata l'eccezione del contribuente.

Evidentemente il recente intervento normativo che ha modificato l'art. 12 dello Statuto del Contribuente non è conforme, o comunque, non sufficiente per armonizzare il diritto interno al dettato della CEDU; banalmente, la nuova norma non prevede alcun **RIMEDIO GIURISDIZIONALE IMMEDIATO ED EFFETTIVO** rispetto al provvedimento autorizzativo degli accessi ispettivi anche nell'ambito delle indagini finanziarie, a prescindere dalla successiva emissione di un avviso di accertamento e dall'impugnazione dello stesso per violazione dell'art. 8 CEDU.

Sentenza Ascoli Piceno I° grado 465/25 depositata il 16/7/25 (dopo Italgomme evidentemente ancora non ben digerita)

Accertamento maggior reddito: ricorrente contesta una serie di violazioni procedurali di verifica tra cui l'art. 8 Cedu. L'Agenzia sul punto si difende evidenziando che si sarebbe trattato di un "accesso breve" presso la sede operativa della società Società, depositaria delle scritture contabili della ricorrente, la quale non risulta essere coincidente con il domicilio di nessuna persona fisica, finalizzato alla mera acquisizione di documenti e informazioni documentale; in conformità a quanto previsto dagli artt. 52 comma 2 DPR 633/72 e 33 comma 2 DPR 600/73 previa autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Ufficio competente al controllo.

La Corte ritiene che l'autorizzazione rilasciata dal Direttore dell'Ufficio fosse sufficiente motivata con riferimento alle necessità istruttorie di reperire documentazione utile a valutare l'ammissibilità di spese per investimenti R&S al credito di imposta, non essendo necessario null'altro per garantire sufficientemente il diritto di informazione del contribuente.

CGT II° grado Lombardia n. 1050/25 depositata il 19/6/25

La società contribuente contesta la mancata esplicitazione, nella motivazione del provvedimento autorizzativo delle effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo – Violazione del principio di proporzionalità – Violazione dell'art. 8 CEDU;

La Corte, riprendendo quanto deciso dai giudici di primo grado, precisa che "va rigettata l'eccezione circa la carenza delle effettive esigenze di indagine e controllo "in loco" con violazione del principio di proporzionalità e violazione dell'art. 8 CEDU nella motivazione di accesso. Risulta a tale proposito che l'autorizzazione affermi trattarsi di "verifica fiscale e controllo regolarità delle scritture contabili per l'anno d'imposta 2015", e come tale da ritenersi pertanto del tutto giustificata"

Non è conforme al principio espresso dalla Corte Edu con la sentenza Italgomme: - **indicare chiaramente le circostanze in cui e le condizioni alle quali le autorità sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche fiscali e controlli in loco presso locali aziendali e locali adibiti a uso professionale** -motivazione del provvedimento autorizzativo dell'accesso-

Il **motivare** le autorizzazioni all'accesso in base ad un generico riferimento alla necessità di acquisire prove per fini di accertamento, secondo la Cedu, compromette la possibilità di verificarne **la necessità e la proporzionalità ex ante**, trasformando l'accesso ispettivo in una indagine di natura meramente esplorativa, priva dei vincoli imposti dalla riserva di legge e dal **principio di proporzionalità**, con una situazione sostanziale di discrezionalità amministrativa non delimitata.

La giurisprudenza nazionale, anche di legittimità, invece ha più volte ritenuto che le garanzie previste a favore del contribuente nell'ambito delle dette **indagini attraverso accessi e ispezioni** - artt.52 comma 2 DPR 633/72 e 33 comma 2 DPR 600/73 autorizzazione- siano **sufficienti e bilanciate** nell'ambito delle diverse esigenze contrapposte.

Sentenza CGT II° Grado del Friuli Venezia Giulia depositata il 22/7/2025

I giudici, a fronte della contestazione della contribuente circa la violazione dell'art. 8 CEDU con riferimento alle modalità di accesso previste dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/16973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972, richiamata la sentenza Italgomme, hanno evidenziato la sussistenza di dubbi di compatibilità della norma interna in tema di verifiche, accessi e ispezioni con l'art 8 della Cedu, ma che per rimuovere tale incompatibilità sia necessario “un intervento legislativo che operi nella direzione segnalata dalla sentenza della Cedu, non potendo un'attività adeguatrice della giurisprudenza sostituirsi al legislatore, posto che è da escludere la disapplicazione diretta della norma interna contrastante con la Cedu”.

Sentenza Marche difetto di sinteticità

la sussistenza del difetto di sinteticità delle originarie deduzioni difensive degli appellanti ai sensi degli artt. 16 bis comma octies del DL 179/2012 come modificato dall'art. 19 del DL 83/2015 nonché ai sensi dell'art. 11 Cost e art. 6 CEDU non può, comunque, condurre all'inammissibilità dell'impugnazione che rappresenterebbe una conclusione errata e sproporzionata tenuto, peraltro, conto che il DM 7 agosto 2023 n. 110 , noto come decreto Nordio, prescrive per l'atto ingiustificatamente prolioso la sola possibilità di valutazione ai fini della condanna alle spese.